



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 -- Fax 0942.700217

P. Iva n. 00399640838 Codice Univoco UFUHC7

-Ufficio del Sindaco-

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

DETERMINA SINDACALE N. 03 DEL 23.03.2017

Oggetto: Nomina esperto del Sindaco in materie giuridico - amministrative ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 7 del 26 agosto 1992 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'attività del sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere agli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica ricoperta;
- le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria Comunità, promuovendone lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (modificato dall'art. 41 co. 3 della l.r. n. 26/1993, dall'art. 4 della l.r. n. 38/1994, integrato dall'art. 6 co. 1 della l.r. n. 41/1996 e modificato dall'art. 48, co. 1 della l.r. n. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione;
- ai sensi della medesima disposizione gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

ATTESO CHE la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

CONSIDERATO CHE detti incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti, ed in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008;

PRESO ATTO CHE con le sentenze sopra citate il Giudice Contabile ha affermato:

a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15 lett. "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza,

indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c) vi è differenza ontologica tra le “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità” previste dall’art. 51 co. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (oggi art. 110 co. 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all’art. 14 della legge regionale n. 7/1992;

d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell’Amministrazione comunale di verifica preventivamente la sussistenza o meno all’interno dell’organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggono i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell’incarico esterno; del resto, la circostanza che l’incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell’importo massimo della retribuzione dell’effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all’organo politico dell’ente locale.

RICHIAMATO altresì il parere della Corte dei Conti-Sez. Consultiva reso con Deliberazione n. 21/2011/SS.RR.Par. dicendo che gli esperti ex art. 14 l.r. 7/92 sono “consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell’attività di programmazione e di indirizzo dell’attività amministrativa, tipica dell’Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS.). L’inerenza dell’attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili *tout court* ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell’attività gestionale ed amministrativa. La soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 co. 7 legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all’esigenza di “valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni”, appare escludere le ipotesi in cui l’attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell’amministrazione”

RITENUTO necessario conferire incarico di fiducia ad un avvocato esperto in diritto amministrativo affinché: a) collabori con il Sindaco per l’espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza; b) ottimizzi il perseguimento degli obiettivi fissati nel programma di governo, nonché per la corretta applicazione della legge e la legittima adozione dei provvedimenti, anche al fine di evitare contenziosi e ritardi nell’azione amministrativa;

RITENUTO altresì che l’incarico in oggetto, rientrando nelle facoltà e prerogative del Sindaco ai sensi della l.r. n. 7/92, non rientra fra quelle di cui all’art. 3 co. 65 della l. n. 244/2007 e quindi non è subordinato a provvedimento consiliare di programmazione;

RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra esposte, che l’incarico può essere conferito direttamente all’Avv. Ferdinando Croce del Foro di Messina, il quale, essendo in possesso di Laurea in Giurisprudenza, Specializzazione in Professioni Legali, Dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo ed Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, è dotato di documentata professionalità come si evince dal *curriculum vitae et studiorum*;

AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative in materia;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTA la Legge regionale n. 7/92;

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante del presente dispositivo.

D E T E R M I N A

- 1) **DI CONFERIRE** all'Avv. Ferdinando Croce, nato a Messina il 14 settembre 1982, c.f. CRCFDN82P14F158L, p.i. 03127040834, con studio in Messina, via Francesco Faranda 24 (St. Prof. Avv. Aldo Tigano) C.A.P. 98123, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Messina, l'incarico a tempo determinato di Esperto a titolo gratuito, estraneo all'Amministrazione, nelle materie giuridico - amministrative, con il compito di collaborare con il Sindaco come meglio specificato in premessa, stabilendo, fin da ora, che detto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego.
- 2) **DI STABILIRE** che il predetto esperto è tenuto ad essere presente in Comune nei casi di comprovata necessità ed a rispondere, anche per iscritto, ai quesiti posti dal Sindaco, nonché a fornire consulenza agli amministratori e funzionari comunali.
- 3) **DI RICONOSCERE** al predetto esperto a titolo gratuito, esclusivamente il rimborso delle spese vive dallo stesso sostenute e debitamente documentate per la presenza o l'attività presso il Comune di Ali, come poc'anzi detto.
- 4) **DI STABILIRE** che l'attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di subordinazione, integrando la prestazione di lavoro autonomo nell'ordinario ciclo di lavoro degli uffici presso i quali sarà svolta l'attività stessa e in funzione del miglior perseguimento degli obiettivi e delle attività contrattuali.
- 5) **DI DARE ATTO CHE** la nomina decorre dalla data di accettazione del presente incarico fino alla scadenza del mandato elettorale ed è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.
- 6) **DI TRASMETTERE** copia di quest'atto al soggetto interessato, ai fini della sottoscrizione di accettazione dell'incarico in oggetto, come da dichiarazione in calce.
- 7) **DI DISPORRE**, a cura del Servizio di Segreteria, la pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito *web* del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed ai Responsabili d'Area.
- 8) **DI DARE ATTO** che al termine dell'incarico verrà trasmessa al Consiglio Comunale una dettagliata relazione annuale, siccome prevista dall'art. 14 co. 4 l.r. n. 7/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 23.03.2017



IL SINDACO
(Pietro Fiumara)